

LA NUOVA
GIURISPRUDENZA
CIVILE
COMMENTATA

ANNO XIII

PARTE PRIMA

1997

RIVISTA BIMESTRALE
de Le Nuove Leggi Civili Commentate

a cura di
GUIDO ALPA e PAOLO ZATTI

Comitato scientifico:

A. ALBISETTI, G. ALPA, P. AUTERI, M. BASILE, BELVEDERE, G. BONILINI,
U. BRECCIA, F. CAPRIGLIONE, S. CARBONE, P. CENDON, S. CHIARLONI, V. COLUSSI,
L.P. COMOGLIO, M. DE ACUTIS, R. DE LUCA TAMAJO, B. INZITARI, G. IUDICA,
M. LIBERTINI, G. MARASÀ, A. MASI, P. MASI, C.M. MAZZONI, O. MAZZOTTA,
E. MOSCATI, A. PATRONI GRIFFI, S. PATTI, E. QUADRI, E. ROPPO, G. SBISÀ,
G. SILINGARDI, M. TAMPONI, M. TARUFFO, G. VISENTINI, G. VISINTINI,
R. WEIGMANN, P. ZATTI, V. ZENO ZENCOVICH

Comitato di direzione:

G. ALPA, S. CHIARLONI, L.P. COMOGLIO, G. IUDICA, C.M. MAZZONI,
E. MOSCATI, S. PATTI, E. QUADRI, P. ZATTI



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
1997

le decisioni di questa Corte secondo le quali, nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata, durante il matrimonio, su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi appartiene esclusivamente allo stesso, non potendo riconoscersi alle norme sulla comunione legale fra i coniugi carattere derogatorio al principio generale dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista la proprietà delle opere costruite sul suo fondo *ipso iure* al momento dell'incorporazione, senza necessità di una specifica manifestazione di volontà (v. sent. 11 giugno 1991 n. 6622; 14 marzo 1992 n. 3141; 16 febbraio 1993 n. 1921; 25 novembre 1993 n. 11663).

Nella specie va, dunque, applicato il principio suindicato, trattandosi di costruzione realizzata dal *de cuius* su suolo di sua esclusiva proprietà.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la Peloni denuncia «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 177 lettere b/c del codice civile in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.)».

Ad avviso della ricorrente, gli immobili assegnati al marito con atto per notar Scimbata in data 19 dicembre 1985, provenienti dalla liquidazione del patrimonio della società in nome collettivo, possono rientrare nella c.d. comunione legale *de residuo*, che si forma all'atto dello scioglimento della comunione stessa.

La Peloni osserva che le fattispecie legali applicabili a quella in oggetto sono le seguenti: a) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati (art. 177, lett. b); b) i proventi della attività separata di ciascuno dei coniugi che non siano stati consumati (art. 177, lett. c).

Nella prima ipotesi i beni immobili in questione, in quanto provenienti direttamente da altri beni (la quota di partecipazione al capitale della soc. «Flaminia Costruzioni») possono essere considerati come frutti non consumati allo scioglimento della comunione.

Nella seconda ipotesi i beni immobili possono essere considerati come i proventi dell'attività imprenditoriale svolta separatamente da Mario Luigi Di Stefano come socio della società di persone «Flaminia Costruzioni», beni che entrano in comunione all'atto dello scioglimento

per effetto della sua morte, non essendo stati consumati dal suo titolare.

Questo motivo non può essere accolto.

I predetti beni non possono farsi rientrare tra i risparmi, ai quali si riferisce l'art. 177, lettere b) e c), cod. civ.

I frutti dei beni propri e i proventi dell'attività separata che, se non consumati, si considerano oggetto della comunione allo scioglimento della stessa ed ai soli fini della sua divisione, non possono che consistere in beni mobili (denaro, in particolare) ovvero in diritti di credito verso terzi, come si evince dalla chiara lettera della legge.

Rigettati il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale ed accolti gli altri motivi del ricorso principale, l'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per il nuovo esame sulla base dei criteri innanzi indicati, ad altra sezione della stessa corte di appello. (*Omissis*)

[FAVARA Presidente - VOLPE Estensore - MARINELLI P.M. (concl. conf.) - Di Stefano ed al. (avv. Mendicini) - Peloni (avv. De Petris)]

Nota di commento: «Liquidazione di società in nome collettivo, assegnazione di beni immobili e comunione legale»

I. Il caso

La Corte di cassazione, con la sentenza qui annotata, è intervenuta su di un interessante problema di diritto patrimoniale della famiglia, e precisamente quello concernente la relativa *qualificazione degli immobili pervenuti ad un coniuge in sede di liquidazione di una società di persone*.

In particolare, ci si è chiesti, di fronte ad un caso di assegnazione ad un socio di alcuni cespiti immobiliari allo scioglimento di una società in nome collettivo, se le unità edilizie così ricevute costituiscono oggetto di comunione legale o se, invece, debbano essere qualificate come beni personali del coniuge.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, per insufficiente motivazione della decisione impugnata. La Corte di appello di Roma aveva dichiarato che i predetti immobili costituivano oggetto di comunione legale, ai sensi dell'art. 177, lett. a), cod. civ., in quanto acquistati dal *de cuius* durante il matrimonio. Ma, ad avviso della Supr. Corte, i giudici di appello non si sarebbero posti il problema, reputato decisivo in

proposito, concernente la natura del diritto del socio sul patrimonio di una società di persone e «delle implicazioni circa la qualifica dei beni assegnati a seguito della liquidazione di detto patrimonio».

La sentenza in esame offre anche l'occasione almeno per accennare, preliminarmente, ad una problematica evocata dai ricorrenti, il cui esame non viene, però, ritenuto dalla Cassazione necessario ai fini della risoluzione della controversia: quella, cioè, relativa alla possibilità di ricomprendere le partecipazioni a società di persone tra i diritti il cui «acquisto» giova alla comunione legale. Invece, risulta affrontata espressamente (anche se in modo, invero, fin troppo stringato) la questione concernente i beni che possono formare oggetto della comunione *de residuo*, di cui all'art. 177, lett. b) e c), cod. civ.

È da segnalare che, con riferimento ad un altro cespite, estraneo al patrimonio sociale oggetto di assegnazione, la Corte affronta qui anche il problema (che non costituisce in questa sede materia di approfondimento) dell'inerenza o meno alla comunione della costruzione realizzata, durante il matrimonio, sul suolo di proprietà personale di uno dei coniugi. Tale problema viene risolto, in sostanza, con il mero richiamo di taluni precedenti, nel senso della esclusione dalla comunione della costruzione e della relativa appartenenza al coniuge proprietario del suolo, in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione. Soluzione, questa, avallata, ora (con sentenza successiva alla deliberazione — 7.12.1995 — della presente decisione), dalle sez. un.: CASS., sez. un., 27.1.1996, n. 651, in questa *Rivista*, 1996, I, 800, con nota di REGINE, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti e riferimenti.

II. Le questioni

1. PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI PERSONE E COMUNIONE LEGALE. Al problema della possibilità di far rientrare gli acquisti di quote di società di persone tra quelli che cadono in comunione immediata, la Cassazione non offre qui alcuna soluzione, in quanto, nel caso di specie, la partecipazione sociale era stata acquistata prima del matrimonio.

Su tale problema, ci si può limitare, in questa sede, a rinviare all'esauriente disamina di NUZZO, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi*, cit. *infra*, sez. IV, segnalando, peraltro, che, secondo la dottrina prevalente, solo l'acquisto di partecipazioni sociali che comportano una responsabilità limitata al conferimento è oggetto di comunione immediata.

In particolare, si ritiene che l'acquisto di quote di società di persone, con assunzione da parte del coniuge di responsabilità illimitata, non cada (alme-

no immediatamente) in comunione legale, in quanto ipotesi di svolgimento di una propria attività economica, e trovi, pertanto, applicazione l'art. 178 cod. civ. Quest'ultima norma, infatti, nell'escludere dalla comunione attuale, a favore di quella *de residuo*, «i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente», non si applica, secondo la dottrina dominante, soltanto all'impresa *individuale* di uno dei coniugi, ma anche all'impresa *collettiva*, quando questa, per il sistema di gestione e di responsabilità che la caratterizza, «appartenga» ai soci: il che avviene nelle società di persone con responsabilità illimitata (dei soci stessi).

Rientrerebbero, dunque, in comunione gli acquisti di partecipazioni a società di persone che non implicino assunzione di responsabilità illimitata da parte del socio. E si pensi, in proposito, all'ipotesi di acquisto della quota di una società in accomandita semplice, che attribuisca al coniuge la posizione di accomandante.

2. NATURA DEL DIRITTO DEL SOCIO SUL PATRIMONIO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE. Un ulteriore problema sul quale occorre richiamare preliminarmente l'attenzione è quello della natura del diritto del socio di una società di persone sui beni costituenti il patrimonio della stessa.

La questione in oggetto non può, tuttavia, essere affrontata, senza aver svolto almeno alcune brevi considerazioni generali, in ordine alla soggettività giuridica degli enti non personificati: è necessario, cioè, chiedersi se le società di persone possano essere centri di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci, nei confronti sia di questi ultimi sia dei terzi.

Parte della dottrina ritiene che le società di persone non abbiano soggettività giuridica, poiché a tali società non risulta riconosciuta la personalità giuridica, come si desume dall'art. 2498, comma 3°, cod. civ., che, disciplinando la trasformazione delle società commerciali di persone in società di capitali, subordina l'acquisto della personalità giuridica, in capo alla società trasformata, all'iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese.

Secondo questa prospettiva, fatta propria anche dalla Cassazione in alcune non recenti decisioni, i beni conferiti in società sarebbero beni in comproprietà dei soci, con impresso un vincolo di destinazione, vietante ai soci l'alienazione delle loro quote di comproprietà. Le obbligazioni sociali, inoltre, sarebbero obbligazioni proprie dei soci, risultando, pertanto, la responsabilità personale ed illimitata degli stessi qualificabile come responsabilità per debito proprio.

Questa impostazione è stata fortemente criticata in dottrina, in quanto si è negata la presunta perfetta corrispondenza tra personalità giuridica e soggettività di diritto.

La personalità giuridica, infatti, indica che la società ha un'autonomia patrimoniale piena e perfetta, mentre la soggettività si risolve nella capacità giuridica dell'ente collettivo, vale a dire nell'attitudine alla titolarità di poteri e doveri giuridici.

Questa distinzione si ritrova anche in numerose sentenze della Cassazione, in cui espressamente si afferma che «non è sufficiente negare la personalità giuridica delle società di persone per negare che l'impresa collettiva possa essere titolare di situazioni giuridiche soggettive di natura patrimoniale, anche nei confronti dei soci» (così CASS., 24.7.1989, n. 3498, cit. *infra*, sez. III).

Secondo un diverso orientamento, che può definirsi, per così dire, intermedio, le società di persone, sebbene autonomi centri di imputazione, si presenterebbero come soggetti di diritto «di secondo grado» o «di grado meno evoluto» rispetto alle società di capitali, caratterizzate, invece, da una piena soggettività.

In particolare, le società di persone non avrebbero la capacità immobiliare, non potrebbero, cioè, essere esse stesse intestatarie di acquisti immobiliari.

Anche questo orientamento è stato oggetto di serrate critiche, volte a dimostrare che le società di persone hanno la capacità di compiere, al pari di quelle di capitali, ogni negozio giuridico, fatta eccezione, naturalmente, per quelli relativi a rapporti che presuppongono la natura fisica del soggetto.

In primo luogo, si è affermata l'inesistenza di una specifica disposizione di legge, ai cui sensi le società di persone non avrebbero la capacità immobiliare, al pari delle società di capitali.

In secondo luogo, si è posto in evidenza che l'art. 2659 cod. civ., così come novellato dalla l. 27.2.1985, n. 52, stabilisce espressamente che la trascrizione degli acquisti immobiliari è effettuata, anche per le società di persone, «al nome» della società e cioè indicando nella nota di trascrizione la ragione sociale.

Una volta chiarito che, alla (ormai risalente) contrapposizione tra persone fisiche e giuridiche, deve sostituirsi la distinzione tra persone fisiche, persone giuridiche e soggetti collettivi non personificati, si è, allora, rilevato, da una parte della dottrina, che la disciplina positiva delle società di persone consente di inquadrarle, appunto, nella categoria dei soggetti collettivi non personificati.

A sostegno di tale tesi, innanzitutto si richiama l'art. 2266, comma 1°, cod. civ., il quale, nel disporre che «la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e

sta in giudizio nella persona dei medesimi», lascia chiaramente intendere che è la società, e non i singoli soci, a diventare titolare dei diritti e delle obbligazioni. Si evidenzia, poi, come, poiché le società di persone hanno un proprio nome (artt. 2292, 2314 cod. civ.) ed una propria sede (art. 2295, comma 4°, cod. civ.), il legislatore del 1942 le abbia disciplinate quali soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci, cioè quali «autonomi centri di imputazione».

Un ulteriore spunto a favore della tesi, secondo cui anche le imprese collettive a base personale sarebbero soggetti di diritto, può essere tratto dall'art. 2256 cod. civ., per il quale i soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. Invero, se i soci fossero realmente comproprietari dei beni conferiti in società, non avrebbero alcun limite in ordine al potere di disposizione del patrimonio sociale, sia pure limitatamente alla loro quota.

Secondo questa prospettiva, dunque, il socio, all'atto del conferimento in proprietà, perde la titolarità del bene conferito ed acquista una serie di situazioni soggettive di diversa natura, sia attive che passive, tra le quali figura anche il diritto, in sede di liquidazione della società, al rimborso del conferimento. Il socio, insomma, non ha, *manente societate*, alcun diritto sui beni componenti il patrimonio sociale, che si è costituito (anche) con conferimenti in proprietà, appartenendo quest'ultimo esclusivamente alla società.

Il rimborso del conferimento, in particolare, non avviene con la restituzione dello stesso bene originariamente conferito, ma con l'attribuzione di una parte dell'attivo sociale, che residua dopo aver pagato i creditori della società, corrispondente al valore del bene apportato in conferimento. Dispone, infatti, l'art. 2282, comma 2°, cod. civ., che «l'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di denaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti» (questa norma, per il rinvio ad essa operato dagli artt. 2293 e 2315 cod. civ., si applica anche alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita semplice).

La conversione in denaro, però, anche se è normale, non è essenziale al concetto di liquidazione, perché i soci possono prevedere, nel contratto sociale o all'atto dello scioglimento, che la ripartizione dei beni, una volta estinti i debiti sociali, sia fatta in natura (cfr. art. 2283 cod. civ.).

Lo svolgimento di simili, pur sintetiche considerazioni, si presenta necessario, sembrando evidente come dalla ricostruzione proposta in ordine alla soggettività delle società di persone e, conseguente-

mente, alla natura del diritto del socio sul patrimonio sociale, finisce col dipendere la qualifica di bene personale o meno, da attribuire ai cespiti immobiliari assegnati, in seguito alla liquidazione di una società in nome collettivo, al coniuge che abbia acquistato la partecipazione sociale in epoca antecedente al matrimonio.

Se si aderisce all'impostazione che non riconosce la soggettività giuridica delle società di persone, e secondo la quale del patrimonio sociale sono comproprietari i soci, poiché gli immobili assegnati allo scioglimento della società vengono attribuiti al coniuge a titolo di divisione, per la loro esclusione dalla comunione legale paiono da osservare le formalità previste dall'art. 179, lett. *f*) ed ult. comma, cod. civ. La divisione, infatti, sebbene non sia tecnicamente un negozio di alienazione, determina, comunque, la surrogazione di un bene (la *res quota* o diritto di comproprietà sull'intero) con un altro (la *res quanta* o diritto di proprietà esclusiva su alcuni beni). Essendo la quota di proprietà del coniuge un bene personale, poiché acquistata prima del matrimonio, sembra pertanto necessario che detta «conversione» della *pars quota* in *pars quanta* risulti dall'atto di acquisto, al quale, trattandosi di beni immobili, deve «partecipare» l'altro coniuge (art. 179, lett. *f*) ed ult. comma).

Qualora, poi, si segua la tesi (peraltro, ormai, anacronistica) dell'incapacità immobiliare delle società di persone, gli immobili, assegnati allo scioglimento della società, vengono attribuiti al coniuge a titolo di divisione se, all'atto del conferimento, siano stati intestati a tutti i soci, ovvero in seguito al loro trasferimento da parte della persona a favore della quale sono stati trascritti, se alla medesima siano stati fiduciariamente intestati. In entrambi i casi, per l'esclusione della comunione legale dovrebbero essere osservate le formalità previste dal citato art. 179, lett. *f*) ed ult. comma, cod. civ.

Ove, infine, si aderisca all'orientamento, ormai prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, della piena capacità delle società di persone (fatta eccezione, come si è visto, per quei negozi relativi a rapporti che presuppongono la natura fisica del soggetto), e che quindi ammette anche una loro capacità immobiliare, l'assegnazione, entro il limite del valore della quota, dei beni personali anteriormente conferiti potrebbe ritenersi, a sua volta, originare «beni personali» del coniuge-socio se, in applicazione del principio di surrogazione previsto dall'art. 179, lett. *f*) ed ult. comma, cod. civ., l'esclusione degli immobili a tal titolo assegnati risulti dall'atto di acquisto al quale deve aver «partecipato» anche l'altro coniuge. L'art. 179, lett. *f*), cod. civ., infatti, pare da intendere in senso ampio, comprensivo, cioè, di qualsiasi atto o negozio, che

comporti una sostituzione o trasformazione del bene personale con un bene diverso.

Tutto ciò che, invece, viene attribuito al socio, in aggiunta a quanto dovutogli a titolo di rimborso del conferimento, dovrebbe ritenersi assoggettato alla disciplina dell'art. 177, lett. *b*) e *c*), cod. civ., a norma del quale i frutti dei beni propri e i proventi dell'attività personale del coniuge sono oggetto di comunione *de residuo*.

3. COMUNIONE DE RESIDUO E BENI IMMOBILI. Un simile *plusvalore* rispetto al mero rimborso del conferimento, ove liquidato con beni immobili, non sembra poter formare, tuttavia, oggetto della comunione *de residuo*, perché, secondo la dottrina quasi unanime, seguita dalla Corte di cassazione con la sentenza in epigrafe, i «frutti» ed i «proventi», di cui all'art. 177, lett. *b*) e *c*), cod. civ., possono consistere esclusivamente in beni mobili o in diritti di credito verso terzi. Sorge, dunque, il problema della qualifica da attribuire a questo maggior valore assegnato, problema al quale pare possibile rispondere solo dopo aver esaminato la questione concernente l'individuazione dei beni idonei a formare oggetto di comunione *de residuo*.

L'identificazione dei beni che possono far parte della comunione *de residuo*, prevista dall'art. 177, lett. *b*) e *c*), cod. civ., è strettamente connessa all'individuazione di quelli che formano oggetto di comunione immediata.

Secondo l'art. 177, lett. *a*), cod. civ., costituiscono oggetto della comunione legale «gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».

La dottrina prevalente ritiene che nel novero degli «acquisti» debbano farsi rientrare i beni che siano frutto di un «investimento», cioè cespiti in un certo senso finali, in quanto stabilmente entrati a far parte del patrimonio. E si è, al riguardo, precisato che, in realtà, oggetto della comunione non sono gli «acquisti», bensì i *diritti* stabilmente acquistati.

Per quel che concerne il problema di quali tipi di cespiti siano suscettibili di costituire oggetto di comunione *de residuo*, in dottrina non sembra che vi siano dubbi sulla circostanza che «i frutti dei beni propri» non possano mai consistere in immobili.

La stessa conclusione, peraltro, non viene pacificamente estesa pure ai «proventi dell'attività separata».

Secondo un orientamento minoritario, infatti, «i proventi» potrebbero consistere anche in un diritto assoluto e, in particolare, nella cessione di un bene a titolo di corrispettivo di una certa attività professionale.

La dottrina prevalente, tuttavia, ritiene che «i

proventi» non possano mai consistere in diritti reali su immobili: in primo luogo, perché questi diritti, in quanto stabilmente acquistati al patrimonio del coniuge, dovrebbero essere qualificati veri e propri *investimenti*; in secondo luogo, dato che dal testo della norma si evincerebbe chiaramente doversi trattare di beni *consumabili*.

Questa impostazione, fatta propria, sia pure solo implicitamente, dalla Cassazione con la sentenza in epigrafe, è da condividere pienamente. Infatti, nel caso in cui, a fronte di un'attività *separata* del coniuge, gli venga promesso ed attribuito, come corrispettivo, un immobile (o, meglio, un diritto reale immobiliare), sembra opportuno distinguere tra il credito (pecuniario) professionale ed il soddisfacimento in natura di tale credito, che pare caratterizzato da una propria causa giustificativa, diversa da quella del credito pecuniario stesso. In particolare, se il soddisfacimento in natura del credito pecuniario venga pattuito in sede di esecuzione del rapporto obbligatorio, è da ritenere che ci si trovi in presenza di una *datio in solutum*.

Pertanto, l'immobile che perviene al coniuge non costituisce il corrispettivo della sua attività *separata*, bensì ciò che il medesimo acquista in (luogo dell') adempimento del suo credito pecuniario.

Se, allora, oggetto della *datio* è, come nel caso ipotizzato, un diritto qualificabile come investimento, esso cadrà inevitabilmente in comunione immediata. Infatti, i «proventi» (come, del resto, anche i «frutti»), non essendo beni personali, ove diano luogo all'acquisto di un bene, non possono essere da questo *surrogati*, così come previsto dall'art. 179, lett. f), cod. civ. In altri termini, gli acquisti compiuti con frutti e proventi sono sempre comuni.

Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, sembra, pertanto, da concludere che gli immobili assegnati al coniuge, a titolo di rimborso del conferimento, allo scioglimento della società, non costituiscono oggetto di comunione *de residuo*, dovendo, piuttosto, essere qualificati, in mancanza della dichiarazione prevista dall'art. 179, lett. f), cod. civ., e della «partecipazione» dell'altro coniuge all'atto, di cui all'ult. comma di detta norma, quali beni oggetto di comunione legale immediata.

III. I precedenti

1. PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI PERSONE E COMUNIONE LEGALE. La giurisprudenza è orientata in senso conforme all'opinione prevalente in dottrina, secondo la quale gli acquisti di quote di società di persone, che comportano a carico del socio responsabilità illimitata, non cadono in comunione attuale, ma sono oggetto di comunione *de residuo*. In particolare, cfr. TRIB. ROMA, 15.1.1988, in *Foro it.*, 1989,

I, 257 ss., e, da ultimo, TRIB. MILANO, 18.2.1994, in *Fam. e dir.*, 1995, 52 ss., con nota di SCHLESINGER.

Sul diverso (ma contiguo) problema della non inerenza alla comunione legale delle quote rappresentative della partecipazione ad una società a responsabilità limitata si v. Cass., 1°2.1996, n. 875, *ivi*, 1996, 543 ss., con nota critica di SCHLESINGER, in cui la Supr. Corte giunge a tale conclusione in considerazione della natura della quota sociale, da qualificare, a suo avviso, come la posizione contrattuale del socio, che lo rende titolare di uno *status*, e cioè «di un diritto ex contractu, a carattere relativo e non assoluto».

2. NATURA DEL DIRITTO DEL SOCIO SUL PATRIMONIO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE. La ricchezza di precedenti sul tema impone di citare esclusivamente talune tra le pronunce più significative.

Aderiscono alla tesi, secondo cui, non avendo la società di persone soggettività giuridica, i soci sarebbero comproprietari dei beni conferiti: Cass., 27.5.1960, n. 1371, in *Giust. civ.*, 1960, I, 1601; Cass., 25.6.1971, n. 2011, in *Foro it.*, 1971, I, 2199; Cass., 6.12.1994, n. 10461, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce «Fallimento», n. 511.

A favore della tesi dei soci contitolari dei beni acquisiti per l'esercizio dell'attività comune, stante l'incapacità immobiliare della società di persone, Cass., 12.11.1976, n. 4180, in *Foro it.*, 1976, I, 2805.

L'ormai prevalente orientamento, secondo cui la società diventa proprietaria dei beni conferiti, è sostenuto da: Cass., 8.1.1984, n. 5642, in *Giur. comm.*, 1985, II, 298; Cass., 24.7.1989, n. 3498, in *Società*, 1989, 1155; Cass., 28.1.1993, n. 1027, *ivi*, 1993, 1043.

3. COMUNIONE DE RESIDUO E BENI IMMOBILI. Il problema si è presentato, con questa sentenza, per la prima volta all'attenzione dei giudici di legittimità. Anche nella giurisprudenza di merito non si riscontrano precedenti editi in materia.

IV. La dottrina

1. PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI PERSONE E COMUNIONE LEGALE. Sul tema, cfr., in generale, NUZZO, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi*, Giuffrè, 1984, 92 ss.

Ritengono che gli acquisti di quote di società di persone, che comportano a carico del socio responsabilità personale illimitata, non cadano in comunione legale immediata, rientrando, invece, tra i beni oggetto della comunione *de residuo*: MARCHETTI, *Comunione e società*, in AA.Vv., *Il regime patrimoniale della famiglia a dieci anni dalla riforma*, Giuffrè, 1988, 139 ss.; SCHLESINGER, nel *Commentario dir. it. fam.*, III, Cedam, 1992, *sub artt.* 177 e 178

cod. civ., 108 ss., 146; BIANCA, *Diritto civile*, II, *La famiglia — Le successioni*, Giuffrè, 1985, 80; M. FINOCCHIARO, in A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Giuffrè, 1984, 902 ss.; GIUSTI, *Impresa e società nel regime patrimoniale legale della famiglia*, in *Fam. e dir.*, 1996, 291 ss.; DOGLIOTTI, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi: beni in comunione de residuo e beni personali*, *ibidem*, 387; DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, 1995, 446 ss.

La tesi secondo cui tutte le partecipazioni sociali cadrebbero *ipso iure* in comunione legale è sostenuta da GATTI-SCARDACCIONE, *Titolarietà delle partecipazioni sociali in regime di comunione legale*, in *Vita not.*, 1978, 277 ss.

Negano, invece, radicalmente che gli acquisti di partecipazioni sociali costituiscano oggetto di comunione legale: DETTI, *Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi*, in *Riv. notar.*, 1976, 1206 ss.; PINO, *Il diritto di famiglia*, Cedam, 1984, 117.

Per il superamento della contrapposizione quote di società di persone — quote (o azioni) di società di capitali, cfr. le indicazioni di CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, VI, 2 nel *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, 1984, 135 ss., secondo il quale bisognerebbe distinguere non a seconda del tipo di società di cui si diventa soci, bensì a seconda del tipo di destinazione dell'acquisto: se la partecipazione sociale è acquistata a scopo di «investimento» di una ricchezza già posseduta, essa, in quanto «bene», ricade in comunione immediata; se, invece, l'acquisto è «strumentale» ad un'attività imprenditoriale, la partecipazione rientra nella comunione *de residuo*.

2. NATURA DEL DIRITTO DEL SOCIO SUL PATRIMONIO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE. Ritengono che il socio di una società di persone non abbia, *manente societate*, alcun diritto sul patrimonio sociale, appartenendo quest'ultimo alla società, intesa quale distinto centro di imputazione di rapporti giuridici, MESSINEO, *Per l'individuazione del «soggetto collettivo» non personificato*, in *Arch. giur.*, 1952, 3 ss.; MANCUSO, *Personalità giuridica e soggettività delle società*, in *Dir. fall.*, 1982, I, 78 ss.; DI SABATO, *Manuale delle società*, Utet, 1990, 46; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, Utet, 1995, 40 ss.

Per l'opinione secondo cui, non avendo le società di persone soggettività giuridica, del patrimonio sociale sarebbero comproprietari i soci, cfr.: FERRI,

Le società, nel *Trattato Vassalli*, X, 3, Utet, 1985, 73 ss., 159 ss.; GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali*, Giappichelli, 1959, 200 ss.; GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XXVIII, Giuffrè, 1982, 85 ss., 24 ss.; GHIDINI, *Società personali*, Cedam, 1972, 224 ss.

La tesi secondo cui i soci sarebbero contitolari degli immobili conferiti, non avendo le società di persone capacità immobiliare, è sostenuta da BIANCA, *Diritto civile*, I, *La norma giuridica. I soggetti*, Giuffrè, 1987, 381.

Sulla possibilità di ricomprendere nella nozione di «acquisti» di cui all'art. 177, lett. a), cod. civ., anche le assegnazioni ricevute dal coniuge allo scioglimento della società, la cui quota di partecipazione era personale, cfr. SCARANO, *I beni acquistati con il prezzo o lo scambio di beni personali (art. 179 lett. f.c.c.)*, in *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, Giuffrè, 1989, 557 ss.

Ritiene che la quota di liquidazione non costituisca un «frutto» della partecipazione sociale, PAVONE LA ROSA, *Comunione coniugale e partecipazioni sociali*, in *Riv. soc.*, 1979, 11 ss., il quale distingue a seconda del reimpiego o meno delle somme ricavate dalla liquidazione: nel primo caso, i beni acquistati con tali somme possono essere esclusi dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, lett. f), cod. civ.; nel secondo caso, il denaro rientra nella comunione *de residuo* prevista dall'art. 177, lett. c), cod. civ.

3. COMUNIONE DE RESIDUO E BENI IMMOBILI. Sulla nozione di «frutti», v. NAPOLI, *I frutti*, in *La comunione legale*, a cura di BIANCA, cit., I, 62 ss.

Ritengono che i «proventi» siano costituiti in prevalenza da somme di denaro: M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 940 ss.; DE PAOLA-MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, 1978, 115 ss.; SANTOSUOSSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, nel *Commentario Utet*, I, 3, Utet, 1983, 177 ss.; SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, IV, *Regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, 1989, 214 ss.

Esclude che possano far parte della comunione *de residuo*, prevista dall'art. 177, lett. c), cod. civ., beni immobili, SCHLESINGER, *op. cit.*, 118 ss.

La tesi secondo cui i proventi potrebbero consistere anche in diritti assoluti è sostenuta da CIANVILLANI, *La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, 392 ss.

PAOLO DE MARTINIS